COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

32.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 MARZO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 363

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (2542);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Provvidenze gli invalidi per servizio e loro congiunti (966) 363

PRESIDENTE 363, 365, 366

COLOMBO RENATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 365, 367

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 364, 366

NICCOLAI CESARINO 365, 367

RAFFAELLI 365, 367

SANTAGATI 365

SPINELLI, *Relatore* 367

Disegno di legge (*Rinvio*):

Estensione ai termini di prescrizione e decadenza in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili della proroga stabilita dal decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9 (2674) 367

PRESIDENTE 367

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 367

Votazione segreta:

PRESIDENTE 367

La seduta comincia alle 10,25.

PRANDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 9, quarto comma, del regolamento, per i provvedimenti oggi in discussione il deputato Azzaro è sostituito dal deputato Lapenta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (2542); e della proposta di legge Bianchi Fortunato ed altri: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti ».

Ricordo che, votati tutti i rimanenti articoli, la discussione del provvedimento n. 2542 è stata sospesa per l'esigenza di rielaborare l'articolo 12, per il quale la Commissione ha già adottato l'emendamento, suggerito dalla I Commissione, inteso a sopprimere, al penultimo capoverso della novella, le parole « a pena di irricevibilità ».

Do nuovamente lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, modificato con l'articolo 14 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dal seguente:

« A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di 1ª categoria è concessa un'indennità speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

L'indennità speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilità del trattamento complesivo spettante al 1° dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidità ascritte alle categorie dalla 2ª alla 8ª.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, qualora gli interessati risultino, ai sensi della legge in vigore, non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito.

L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle direzioni provinciali del tesoro competenti entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi, a pena di irricevibilità, a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.

La domanda di cui sopra è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione ».

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il disegno di legge in discussione reca al terzo capoverso dell'articolo 12 la seguente norma: « L'indennità di cui al precedente comma è concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, qualora gli interessati risultino, ai sensi della legge in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare progressiva sul reddito ».

Ciò stante, poiché a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria nel settore delle imposte dirette risulta abolita, a partire dal 1° gennaio 1974, l'imposta complementare, si rende necessario stabilire nuove basi di commisurazione del requisito economico richiesto per la concessione del beneficio in armonia con la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ai fini di un corretto adeguamento del presupposto tributario ai princìpi funzionali e strutturali del nuovo tributo personale, si sottolinea la sostanziale identità esistente fra l'imposta complementare e l'imposta sul reddito delle persone fisiche, entrambe preordinate a rapportare il prelievo tributario all'effettiva capacità contributiva del soggetto di imposta. La nuova imposta personale intende realizzare in modo più integrale dell'altra e con diverso tecnicismo il principio della personalità dell'imposizione mediante una più estesa considerazione della situazione familiare e personale del contribuente. Infatti detta imposta non contempla alcun minimo di inimponibilità come limite oggettivo al disotto del quale i redditi si rendono non assoggettabili al tributo, come avveniva con l'imposta complementare, bensì colpisce il reddito complessivo del contribuente determinato a norma degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, previa diretta deduzione dal carico tributario, tra l'altro, di talune quote di imposta ammesse dal successivo articolo 15 in relazione alla situazione familiare e personale del contribuente.

Le suesposte considerazioni, basate sullo esame comparativo delle cennate imposte, porterebbero quindi a ritenere concretata la condizione tributaria ogni qual volta non sorge alcun debito di imposta a carico dell'interessato, ai sensi del menzionato decreto n. 597.

Tuttavia, non può sottovalutarsi la circostanza che l'eventuale riduzione di un tale criterio di uniformità al vigente regime impositivo limiterebbe eccessivamente la sfera di applicazione del beneficio, comportando la esclusione dal medesimo anche degli interessati già ammessi al relativo godimento, perché titolari di redditi di ammontare non superiore a lire 960.000 che fossero ora riconducibili in tassazione per effetto del nuovo meccanismo impositivo.

Pertanto, al fine di evitare gli evidenti effetti distorsivi derivanti dal puro e semplice riferimento alla posizione tributaria dei beneficiari agli effetti dell'imposta unica personale, potrebbe mantenersi ai fini della commisurazione del presupposto tributario in parola il limite di lire 960.000 già operante per l'imposta complementare.

Per quanto esposto al terzo capoverso dell'articolo 12 potrebbe essere aggiunta la seguente dizione: « ...e, a partire dal 1° gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto determinato ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche superiore a lire 960.000 annue ».

COLOMBO RENATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con la proposta del collega onorevole Lima.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Spinelli ha presentato il seguente emendamento:

« *Al terzo capoverso sopprimere le parole*: ai sensi della legge in vigore ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al terzo capoverso le parole: « e, a partire dal 1° gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto, determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiori a lire 960.000 annue ».

SANTAGATI. In linea di massima, soprattutto per le ragioni che militano a favore di una rapida discussione del provvedimento, sono d'accordo con l'emendamento proposto dal Governo; mi debbo far carico, però di una preoccupazione.

Noi abbiamo constatato spesso e che in occasione della legge delega relativa alla riforma tributaria come non sia mai auspicabile stabilire delle cifre alle quali far riferimento; infatti la svalutazione della moneta putroppo rende queste cifre superate dopo qualche anno (si spera che la legge duri di più) e non più aderenti alle intenzioni del legislatore nel momento di emanare la norma. A mio avviso, pur restando sempre nei limiti delle indicazioni fornite dalla V Commissione bilancio e dell'emendamento proposto dal Governo, si dovrebbe genericamente far riferimento all'ammontare della franchigia tributaria, secondo le leggi vigenti. In questo modo si potrebbe in parte superare l'obiezione, esposta in un colloquio informale da parte del relatore, nel senso che, man man che vengono varati i provvedimenti di miglioramento delle pensioni o altri provvedimenti in favore di altre categorie, si possa essere costretti a modificare la cifra di 960.000 lire perché poco attendibile e superata dai tempi.

NICCOLAI CESARINO. Anche il gruppo comunista accoglie la proposta formulata dal Governo soltanto in omaggio alla necessità di approvare rapidamente il provvedimento e di non complicare ulteriormente la questione. Anche per noi resta comunque la necessità di rivedere tutta la materia sulla base di una normativa di carattere generale, per quanto riguarda il *plafond* da prendere a base per la concessione di certi benefici.

È un discorso che rimandiamo ad una prossima rimeditazione di tutta la materia.

RAFFAELLI. Le osservazioni del collega Niccolai potrebbero essere assorbite da una iniziativa che abbiamo studiato in altra sede e che, in riferimento a ciò che avverrà per quanto riguarda la legge per le pensioni, si potrebbe esplicare in una iniziativa della Commissione, oppure – ben venga – in una iniziativa del Governo, in questo caso della Presidenza del Consiglio qualora funzionasse e non più del Ministero delle finanze, al fine di mettere ordine e dare una migliore sistemazione a tutti i riferimenti, per l'esercizio di un diritto o per il godimento di un assegno, alla situazione fiscale.

Sono convinto che bisogna pervenire ad una norma di ordine generale, che potrebbe trovare collocazione anche nel decreto sulle agevolazioni tributarie. È un problema che risolveremo in altra sede. È importante però che la Commissione sia convinta che occorre procedere su questa linea.

PRESIDENTE. In questa sede è possibile approvare un ordine del giorno nel quale si inviti il Governo ad assumere iniziative al fine di stabilire una normativa di carattere generale per tutti i casi in cui il conseguimento di un beneficio o di un diritto sia condizionato ad un determinato livello di imponibilità fiscale.

SPINELLI, *Relatore*. Sono d'accordo con le considerazioni esposte. Questa mattina non affermiamo un principio. Il problema va rivisto con una sistemazione organica della materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo al terzo capoverso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, che dopo le modifiche apportate nella seduta del 27 febbraio e quelle testè adottate, risulta del seguente tenore.

ART. 12.

L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, modificato con l'articolo 14 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1973, dal seguente:

« A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di 1ª categoria è concessa un'indennità speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1973, n. 876.

L'indennità speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidità ascritte alle categorie dalla 2ª alla 8ª.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª, qualora gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito, e, a partire dal 1° gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto, determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a lire 960.000 annue.

L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle direzioni provinciali del tesoro competenti entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.

La domanda di cui sopra è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione ».

(*È approvato*).

A nome di tutta la Commissione, propongo il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 2542 concernente " Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti "

invita il Governo:

1) ad assumere le opportune iniziative al fine di stabilire con una norma di carattere generale i limiti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a cui debba farsi riferimento in tutti i casi nei quali il conseguimento di benefici, prestazioni, erogazioni, indennità, assegni, pensioni e relativi accessori previsti dalle vigenti leggi, sia subordinato alla situazione ai fini tributari degli aventi diritto;

2) a determinare i detti limiti in modo che sia in ogni caso garantito agli aventi diritto un trattamento non inferiore a quello in precedenza goduto ».

(0./2547/1/6)

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Niccolai Cesarino, Terraroli, Vespignani e Raffaelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanzee tesoro della Camera,

nel corso dell'esame del provvedimento 2542 relativo all'aggiornamento delle provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti;

considerato che nonostante alcuni miglioramenti apportati in varie occasioni nel trattamento pensionistico ai mutilati invalidi per servizio, restano ancora differenze da colmare fra quelle riservate ai mutilati e invalidi per servizio e quelle godute dagli invalidi di guerra;

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative affinché le categorie degli invalidi per servizio, compresi i militari in servizio di leva, abbiano lo stesso trattamento pensionistico degli invalidi per cause di guerra ».

(0/2542/2/6)

SPINELLI, *Relatore*. Invito l'onorevole Niccolai a non insistere per l'ordine del giorno. In questo momento infatti è in corso un'agitazione degli invalidi di guerra e l'ordine del giorno, pur essendo giusto, potrebbe acquisire un significato che non ha. Sappiamo l'esasperazione che c'è fra gli invalidi di guerra: non vorrei che un ordine del giorno di questo genere fosse male interpretato.

RAFFAELLI. Per quale ragione dovrebbe essere male interpretato?

PRESIDENTE. A loro volta gli invalidi di guerra domanderanno quanto meno l'equiparazione agli invalidi del lavoro.

NICCOLAI CESARINO. Mi dispiace di non poter accogliere l'invito che suggerisce il collega Spinelli, perché intanto non mi pare che l'ordine del giorno possa creare incomprensioni fra gli invalidi di guerra e quelli per servizio. Si tratta di vedere invece se queste due categorie di invalidi si possono portare ad un unico trattamento.

Vorrei far rilevare che nell'ordine del giorno da me presentato vi è un riferimento molto particolare relativo ai militari in servizio di leva. Del resto è una grossa questione sulla quale si era pronunciato l'ex ministro della difesa, onorevole Tanassi. Per questi motivi mantengo l'ordine del giorno.

COLOMBO RENATO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accetto come raccomandazione.

NICCOLAI CESARINO. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta e ove approvato comporterà l'assorbimento della proposta di legge n. 966.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Estensione ai termini di prescrizione e decadenza in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili della proroga stabilita dal decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9 (2674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai termini di prescrizione e decadenza in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili della proroga stabilita dal decreto-legge 18 dicembre 1972, numero 788, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9 ».

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di voler rinviare la trattazione di questo disegno di legge in quanto il Governo si propone di presentare un emendamento che servirà a regolamentare in modo più organico la materia.

PRESIDENTE. Ricordo che ci troviamo di fronte ad un termine che scade al 30 giugno e che pertanto bisognerà procedere con sollecitudine.

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo provvederà con la necessaria urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (2542).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2542, risulta assorbita la proposta di legge Bianchi Fortunato ed altri n. 966.

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Lapenta, Borghi, Bressani, Cesaroni, Dal Sasso, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pavone, Pellicani Giovanni, Postal, Prandini, Raffaelli, Rende, Santagati, Sanza, Sinesio, Spinelli e Vincenzi.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO